



COMUNE DI TERNI

**REGOLAMENTO DEL  
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

## **Capo I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1 - Disciplina del servizio.**

1. Il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozetta, natante e veicolo a trazione animale è disciplinato:
  - dalla Legge 15/1/1992 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dalla Legge 04/08/2006 n. 248;
  - dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (nuovo Codice della Strada);
  - dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
  - dalla Legge Regionale 14/06/1994 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
  - da ogni altra disposizione generale e speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente Regolamento.

#### **Art. 2 - Definizione del servizio.**

1. Il Noleggio con Conducente svolto per mezzo di autovettura, motocarrozetta, natante e veicolo a trazione animale, è un autoservizio pubblico non di linea, che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e viene effettuato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta su richiesta specifica dei trasportati, avanzata presso la sede del vettore.
2. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o i pontili di attracco dei titolari delle autorizzazioni.

#### **Art. 3 - Criteri generali per lo svolgimento del servizio.**

1. Il servizio di noleggio con conducente con motocarrozette ed autovetture viene esercitato dal titolare dell'autorizzazione utilizzando i veicoli con le caratteristiche costruttive stabilite ai sensi del combinato disposto del comma 7 dell'art. 82 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e dell'art. 243 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e muniti della carta di circolazione dalla quale risulti espressamente la destinazione o l'uso per detto specifico servizio.
2. I titolari dell'autorizzazione di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozetta, natante e veicolo a trazione animale sono obbligati a disporre di una rimessa o di un pontile di attracco per i natanti.
3. Lo stazionamento dei veicoli o dei natanti di cui al comma 2, avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
4. I veicoli o i natanti sono a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale.
5. L'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune di Terni, per qualunque destinazione.

6. Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap, in attuazione dell'art. 14 della legge quadro 15/01/1992 n. 21.
7. Nel servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento nelle aree destinate ai veicoli in servizio di taxi.

#### **Art. 4 - Commissione Consultiva. Composizione e funzioni.**

1. E' istituita una Commissione Consultiva per l'esame ed il parere sui problemi relativi al servizio di noleggio con conducente, nonché per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. Essa è presieduta dall'Assessore ai Trasporti ed è composta da:
  - a) due consiglieri comunali di cui uno di minoranza;
  - b) due rappresentanti delle organizzazioni artigianali del settore autonoleggiatori;
  - c) due Rappresentanti tra i titolari di autorizzazioni N.C.C. operanti nel Comune;
  - d) due rappresentanti delle associazioni degli utenti;
  - e) il dirigente della Direzione Comunale, o suo delegato, a cui è attribuita la competenza per la gestione della materia del Noleggio con Conducente.
3. Un dipendente della struttura comunale competente per materia, verrà incaricato dal Dirigente di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dei componenti della Commissione. Per i rappresentanti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 2, il Consiglio Comunale provvede sulla base dei nominativi forniti dalle organizzazioni e dalle associazioni interessate.
5. La Commissione è convocata dall'Assessore ai Trasporti, che la presiede, con avviso scritto a mezzo posta, contenente l'ordine del giorno delle pratiche da esaminare, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la Commissione è convocata, a mezzo telegramma, almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7. Dopo che per tre sedute consecutive la Commissione non abbia potuto deliberare per mancanza del numero legale, la stessa si considera validamente costituita mediante la presenza del Presidente e di almeno tre componenti.
8. I pareri sono espressi a maggioranza di voti.
9. I pareri della Commissione non sono vincolanti e devono, comunque, essere forniti in tutti i casi espressamente previsti dalla normativa di riferimento.
10. La Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.

## **Capo II**

### **Previsione del numero delle autorizzazioni**

#### **Art. 5 - Numero e caratteristiche dei mezzi destinati al servizio di Noleggio Con Conducente.**

1. Le **motocarrozette** da adibire al servizio di noleggio sono **n. 3**.
2. Le **autovetture** da adibire al servizio di noleggio con conducente ascendono a **n. 30**.

3. I veicoli di cui ai commi precedenti devono rispondere alle caratteristiche stabilite dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e s.m.i., nonché a tutte le normative di riferimento ivi comprese quelle che prescrivono delle disposizioni contro l'inquinamento.
4. I veicoli di cui al comma 2 portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta in nero "NOLEGGIO" e sono dotati di una targa posteriore recante la dicitura in nero "NCC" inamovibile, lo stemma del Comune ed un numero progressivo secondo i modelli stabiliti dall'Ente. L'Ufficio Comunale competente assegna a ciascuna autorizzazione rilasciata un numero progressivo.
5. Quanto disposto dal comma precedente relativamente ai numeri progressivi delle autorizzazioni, non si applica nei casi di trasferimento, in quanto in tali ipotesi il numero progressivo dell'autorizzazione rimarrà quello a suo tempo assegnato al soggetto che ha ceduto la stessa.
6. I veicoli di cui al comma 1 portano sulla parte anteriore della carrozzeria il contrassegno adesivo, nonché la targa posteriore di cui al precedente comma 4.
7. **I veicoli a trazione animale** da adibire al servizio di noleggio con conducente sono **n. 5**.
8. I tipi di veicoli di cui al comma precedente devono essere rispondenti e conformi a tutte le norme vigenti su tale tipo di trasporto, ivi compresi i disciplinare tecnici approvati con appositi decreti ministeriali.
9. I veicoli a trazione animale, da adibire al servizio di noleggio con conducente, oltre alla targa indicata dal comma 7 dell'art. 67 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione "NCC" secondo i modelli stabiliti dall'Ente.
10. **I natanti** da adibire al servizio di noleggio con conducente ascendono a **n. 10**.
11. I natanti di cui al precedente comma devono essere muniti della licenza di abilitazione alla navigazione rilasciata dalla Provincia e devono essere iscritti in appositi registri, ai sensi della normativa vigente in materia
12. I natanti devono essere provvisti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritti dalla normativa vigente in materia.
13. I natanti devono avere, oltre ai segni di identificazione prescritti dalla legge, anche un contrassegno, in ambedue i lati, con la scritta "NOLEGGIO" a lettere nere. Ad ogni natante sono altresì assegnati da parte dell'Ufficio Comunale competente in materia, un numero di ordine. Sullo stesso deve essere applicata una targa inamovibile, con la scritta in nero "NCC", recante lo stemma del Comune. Il contrassegno e la targa devono essere conformi ai modelli stabiliti dall'Ente.

### **Capo III**

#### **Requisiti ed Impedimenti**

##### **Art. 6 - Autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente.**

1. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con motocarrozette, autovetture, veicoli a trazione animale ovvero con natanti è necessaria l'autorizzazione prevista dalla Legge quadro 15/01/1992 n. 21 e s.m.i., che dovrà essere rilasciata dal Dirigente della Direzione Comunale a cui è affidata la gestione di tale materia, il quale, nei casi in cui lo riterrà opportuno, potrà acquisire anche il parere della Commissione Consultiva, soprattutto con riferimento a situazioni controverse circa la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge per il rilascio stesso.
2. L'autorizzazione è rilasciata, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o del natante e che possano gestirla in forma singola o associata.

3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo o natante che dovrà essere guidato personalmente dal titolare della stessa, salvo i casi di sostituzione alla guida previsti dalla normativa di riferimento, ovvero da personale dipendente regolarmente assunto.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza per quanto riguarda la loro validità, fermo restando che l'efficacia delle stesse è subordinata alla verifica periodica del permanere di tutti i requisiti previsti dalle Leggi di riferimento e dal presente Regolamento.
5. Le autorizzazioni, tuttavia, devono essere sottoposte annualmente al controllo ad opera della Direzione del Comune di Terni competente in materia, al fine di accertare il permanere, per ciascun titolare, dei requisiti previsti dalle Leggi di riferimento e dal presente Regolamento per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente.
6. Entro il 30 Novembre di ogni anno, ciascun titolare di Licenza dovrà presentare alla Direzione del Comune di Terni competente in materia, la domanda per il rinnovo dell'autorizzazione per l'anno successivo, che avverrà previa verifica del permanere di tutti i requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
7. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte dell'intestatario dell'autorizzazione, questi decade dalla titolarità della stessa e l'atto autorizzatorio diviene privo di efficacia.
8. L'autorizzazione, oltre alle complete generalità del titolare, deve contenere l'indicazione del tipo, marca e numero di targa del veicolo o i segni di identificazione del natante destinati al servizio, nonché il numero d'ordine.
9. L'autorizzazione deve essere tenuta sul veicolo o natante durante il servizio ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di polizia.

#### **Art. 7 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni.**

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) avere età non superiore ai 60 anni (anni 70 se trattasi di veicoli a trazione animale).
  - b) Essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea.
  - c) Aver frequentato la scuola dell'obbligo;
  - d) Essere residente in uno dei Comuni della Regione dell'Umbria in base a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1 lettera i) della Legge Regionale dell'Umbria 14/06/1994 n. 17 e s.m.i. Il predetto requisito deve essere posseduto dagli interessati al rilascio dell'autorizzazione, da almeno due anni precedenti alla presentazione dell'istanza di rilascio.
  - e) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti della C.C.I.A.A. territorialmente competente in base a quanto stabilito dall'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 e s.m.i., nonché dall'art. 7, comma 2 della Legge Regionale dell'Umbria 14/06/1994 n. 17 e s.m.i.
  - f) Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 10.
  - g) Essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo o del natante per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Le autovetture devono avere una anzianità di prima immatricolazione non superiore a 9 anni.
  - h) Per le società o le cooperative titolari di autorizzazioni N.C.C. avere la propria sede legale o almeno una sede operativa e/o economica nel territorio comunale.

- i) Avere la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza, come specificato anche ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del presente Regolamento.
  - j) Non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti, come stabilito dall'art. 9, comma 3 della Legge 15/01/1992 n. 21 e s.m.i..
  - k) Non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune, fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni previste dalle norme di riferimento.
  - l) Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
  - m) Non esplicitare professionalmente altra attività lavorativa tale da non consentire il regolare svolgimento del servizio, da attestare mediante autocertificazione.
  - n) Non essere affetto da malattie che impediscano il regolare esercizio del servizio. La Direzione Comunale competente, qualora sussistano dubbi sull'esistenza e/o sulla permanenza dell'idoneità fisica dei richiedenti l'autorizzazione di Noleggio con Conducente o dei titolari di autorizzazione, potrà chiedere agli stessi di produrre un certificato dell'Ufficio di Medicina Legale dell'A.S.L. territorialmente competente relativamente al Comune di Terni, da cui si evinca che i soggetti in questione dispongano dei requisiti fisici e psichici per l'esercizio dell'attività di N.C.C. Qualora la valutazione sanitaria espressa nel referto del suddetto Ufficio di Medicina Legale, sia contraria all'avvio o alla prosecuzione dell'esercizio dell'autorizzazione di N.C.C. del soggetto inviato a visita medica, non verrà rilasciata l'autorizzazione se trattasi di candidato al rilascio di un nuovo titolo o interverrà la dichiarazione di decadenza se trattasi di soggetto già titolare di autorizzazione, a meno che, in quest'ultimo caso, il medesimo titolare non proceda al trasferimento dell'autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della Legge 15/01/1992 n. 21 e s.m.i., ad altro soggetto che abbia tutti i requisiti soggettivi richiesti dalla legge di riferimento nonché dal presente regolamento.
2. Per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
  3. Nel caso di imprese individuali o di società, il requisito dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti della C.C.I.A.A. territorialmente competente e la preventiva necessaria acquisizione del certificato di abilitazione professionale, previsti dall'articolo 6 della Legge 15/01/1992 n. 15, devono essere in possesso del Legale Rappresentante della persona giuridica, fermo restando che se l'attività di conduzione dei mezzi (veicoli e/o natanti) viene affidata dal Legale Rappresentante agli altri soci e/o a collaboratori e/o a dipendenti, questi ultimi debbono possedere il certificato di abilitazione professionale e la patente di guida o di altro permesso a condurre il mezzo, come prescritto dalla legge.
  4. La sopravvenuta perdita, anche parziale, dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

#### **Art. 8 - Impedimenti soggettivi.**

##### **1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:**

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

- b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
  - c) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
  - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
  - e) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto, l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;
  - f) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
  - g) guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
  - h) che non sia stata sospesa la patente di guida.
2. In attuazione di quanto stabilito dalla legge 15/01/1992 n. 21, non potranno essere rilasciate autorizzazioni di Noleggio con Conducente a soggetti che, pur avendo acquisito il certificato di abilitazione professionale, svolgano tipologie di trasporto che non siano riconducibili alla definizione di autoservizi di trasporto pubblico non di linea contenuta nella predetta legge, come nel caso di attività aventi prevalente natura sportiva e/o ricreativa.
3. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

#### **Capo IV**

#### **Modalità per il rilascio delle autorizzazioni.**

#### **Art. 9 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate per titoli o esame mediante apposito bando di gara, che è pubblicato sul bollettino della Regione Umbria.
2. I soggetti interessati possono presentare istanza per ottenere l'assegnazione fino ad un massimo di 3 (tre) autorizzazioni per ciascuna tipologia prevista dal bando di pubblico concorso. In via prioritaria si procederà all'assegnazione di almeno un'autorizzazione per ciascun richiedente utilmente collocato in graduatoria. La seconda autorizzazione sarà assegnata solo in caso di disponibilità di autorizzazioni residue dalla prima assegnazione, così come la terza autorizzazione sarà assegnata solo in caso di ulteriore disponibilità di autorizzazioni residue dalla seconda assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria.
3. Qualora concorrano per l'acquisizione di nuove autorizzazioni, soggetti che siano già titolari di precedenti titoli autorizzatori per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente, rilasciati esclusivamente dal Comune di Terni a seguito di espletamento di precedenti bandi di concorso, i meccanismi per l'assegnazione di nuove autorizzazioni, sempre fino ad un massimo di n. 3 (tre) ivi comprese per il computo del limite massimo quelle già in possesso dei richiedenti, verranno applicati i meccanismi indicati al precedente comma 2 del presente articolo.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento siano già titolari, in base a precedenti bandi di concorso, di un numero di autorizzazioni di Noleggio con Conducente superiore al limite massimo di n. 3 (tre) fissato dal comma 2 del presente articolo.
5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
6. La graduatoria, ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la disponibilità di autorizzazioni.
7. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco, con l'autocertificazione dei requisiti previsti all'art. 7 del presente regolamento, con le modalità previste dalla legislazione vigente.

#### **Art. 10 - Contenuti del bando di concorso.**

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
  - a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
  - c) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - d) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - e) elencazione delle prove d'esame;
  - f) indicazione del termine per la presentazione delle domande.

#### **Art. 11 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.**

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso. La Commissione è composta dal Dirigente Responsabile del Settore Competente con funzioni di presidente, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale delegato dal Dirigente.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. La Commissione è convocata dal Presidente.
4. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
5. La Commissione fissa la data dell'esame che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla residenza o al domicilio indicato nella domanda dall'interessato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova.
6. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

#### **Art. 12 - Esame per gli aspiranti alla professione.**



1. Gli aspiranti noleggiatori che intendano iniziare la professione devono risultare idonei all'esercizio dell'attività mediante il superamento della prova d'esame.

### **Art. 13 - Materie della prova di esame.**

1. La prova d'esame verterà sui seguenti argomenti:

a) conoscenza del presente regolamento nonché dei principali istituti giuridici di riferimento rispetto al servizio di Noleggio con conducente previsti nelle seguenti norme:

- Legge quadro 15/1/1992 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge 04/08/2006 n. 248 (c.d. Legge Bersani)
- D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- Legge Regionale 14/06/1994 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) conoscenza della toponomastica dell'area comunale e comprensoriale;

c) conoscenza dell'ubicazione dei principali luoghi d'interesse pubblico della città e del comprensorio;

d) conoscenza dei lineamenti fondamentali di conversazione in una lingua straniera, a scelta del candidato, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

2. Coloro che già esercitano l'attività di noleggiatore in un qualsiasi comune della Regione Umbria sono esentati dall'esame.

### **Art. 14 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza.**

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la commissione di concorso, procede alla valutazione dei seguenti titoli:

a) La conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca o spagnola punti 1 per ogni attestato.

b) Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 1 a semestre.

c) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico punti 0,5 a semestre.

d) Diploma di laurea (4, 5 o 6 anni) / diploma di laurea specialistica – punti 3.

e) Diploma di laurea di I livello (laurea breve) – punti 2.

f) Diploma scuola media superiore / diploma superamento esame di stato istruzione secondaria di II grado – punti 1.

g) Residenza da almeno 3 anni nel Comune di Terni – punti 5.

### **Art. 15 - Rilascio delle autorizzazioni.**

1. Il Dirigente Responsabile entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato dal Dirigente Responsabile per validi e comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell'interessato, dipendenti da cause di forza maggiore e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente, salvo la possibilità di acquisizione di licenze Taxi e di Noleggio con Conducente da parte di Cooperative di Produzione e Lavoro, secondo quanto stabilito dalla Legge 4 Agosto 2006 n. 248 nella parte che ha integrato e modificato la Legge 15 Gennaio 1992 n. 21, con particolare riferimento all'articolo 8, comma 2 della predetta Legge.

### **Art. 16 - Inizio del servizio.**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato dal Dirigente Responsabile per validi e comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell'interessato bensì da cause di forza maggiore e, comunque, per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni.

## **Capo V**

### **Modalità per il rilascio delle autorizzazioni .**

### **Art. 17 - Trasferibilità per atto tra vivi.**

1. Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
  - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni. Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo Titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente Ufficio Comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del Titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile.
7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Regolamento.

#### **Art. 18 - Trasferibilità per causa di morte del titolare.**

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente della Polizia Municipale il decesso del titolare entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
  - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli altri aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata;
  - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 17, designando entro 6 (sei) mesi dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
  - c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;

- d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dal presente regolamento, con l'indicazione dei dati del veicolo che si intende utilizzare.
  5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
  6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

## **Capo VI**

### **Collaborazione familiare.**

#### **Art. 19 - Collaborazione familiare.**

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
  - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
  - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
  - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
  - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
  - e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.
4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.

## Capo VII

### Obblighi, diritti e divieti dei conducenti degli autoservizi pubblici non di linea.

#### Art. 20 - Obblighi dei conducenti.

1. I conducenti delle autovetture e dei natanti per il noleggio con conducente, hanno l'obbligo di:
  - a) mantenere il veicolo o il natante in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
  - b) applicare sul veicolo o sul natante i contrassegni distintivi di riconoscimento;
  - c) tenere l'autorizzazione nel veicolo o il natante, oltre i documenti di circolazione relativi al mezzo stesso;
  - d) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche o sottoporre il natante ai controlli richiesti;
  - e) essere ordinato e curato nella persona;
  - f) depositare all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo o il natante dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
  - g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
  - h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo o il natante e non danneggi lo stesso;
  - i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
  - k) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
  - l) comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
  - m) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

#### Art. 21 - Diritti dei conducenti.

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
  - a) rifiutare il trasporto di animali a meno che il mezzo non sia attrezzato per detto trasporto e fatti salvi i cani accompagnatori di non vedenti;
  - b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo o il natante;
  - c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo o il natante possa creare intralcio alla circolazione;

- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo o il natante, il risarcimento del danno;
- f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o sul natante o pretende di fumare.

#### **Art. 22 - Divieti per i conducenti.**

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- b) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo o del natante;
- c) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- d) trasportare i propri animali;
- e) consentire la conduzione del veicolo o del natante, per servizio, a persone non autorizzate;
- f) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione o sui documenti relativi al natante;
- g) esercitare altra attività lavorativa.

#### **Art. 23 - Responsabilità del titolare.**

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

### **Capo VIII**

#### **Caratteristiche e strumentazioni dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente.**

#### **Art. 24 - Caratteristiche dei veicoli.**

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- ▶ a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- ▶ b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- ▶ c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- ▶ d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- e) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
- f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

### **Art. 25 - Sostituzione dei veicoli.**

1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche previste dalla legge e necessarie per lo svolgimento dell'attività, mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

### **Art. 26 - Controllo dei veicoli.**

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dalla legge e dal presente regolamento.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla revoca del Titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente Responsabile dispone la revoca del Titolo autorizzatorio.
4. Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, si applicano anche ai conducenti di natanti, fatte salve le differenze imposte dalla natura del trasporto e dalle norme di riferimento relative ai natanti.

### **Art. 27 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap.**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.
2. Il servizio può essere svolto con veicoli o natanti appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli o i natanti devono esporre il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo o il natante, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

### **Art. 28 – Tariffe.**

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalla parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993, in esecuzione dell'articolo 13, commi 3 e 4, della Legge 15/01/1992 n. 21.
2. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente in base al presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi, si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

## **Capo IX**

### **Vigilanza e sanzioni.**

#### **Art. 29 – Vigilanza.**

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete agli organi di polizia e alla Commissione Consultiva di cui al presente regolamento.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

#### **Art. 30 – Sanzioni.**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
  - a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 che verranno determinate ai sensi del T.U. 18/08/2000 n. 267, art. 3;
  - b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento riguardo alla sospensione, alla revoca ed alla decadenza delle autorizzazioni, si rinvia all'articolo 9 della Legge Regionale 16/06/1994 n. 17 e s.m.i.
3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del Titolo autorizzatorio.

#### **Art. 31 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione.**

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, come segue:
  - a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio Comunale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a 12 (dodici) mesi;
  - b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
  - c) fino ad un massimo di 2 (due) mesi, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
  - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;



- e) fino ad un massimo di due mesi, qualora, ai sensi dei commi 5 e 6 del precedente art. 6, i titolari delle autorizzazioni non svolgano gli adempimenti di verifica annuale dei requisiti per la convalida dell'autorizzazione medesima, pur avendo ricevuto una convocazione ed un successivo sollecito da parte dell'Ufficio Comunale competente;
  - f) fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni;
2. Il Dirigente Responsabile, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio.

### **Art. 32 - Sospensione cautelare dal servizio.**

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a misura cautelare personale, il Dirigente Responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.

### **Art. 33 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.**

1. Il Dirigente Responsabile, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
- b) nei casi in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini prescritti nel precedente atto di sospensione.

2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 34 - Decadenza dell'autorizzazione.**

1. Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 7 del presente regolamento;
  - b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 8 del presente regolamento;
  - c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente regolamento;
  - d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
  - e) morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente Regolamento;
  - f) alienazione o perdita del veicolo, per qualsiasi causa o motivo, senza che lo stesso sia stato sostituito dal titolare dell'autorizzazione entro 180 (centottanta) giorni dal verificarsi del fatto. Nel caso di furto o smarrimento il termine predetto decorre dalla data della denuncia alla competente Autorità di Polizia Giudiziaria. Qualora non sia stata sporta denuncia dal titolare dell'autorizzazione, il termine per la sostituzione sarà di giorni 30 (trenta) a decorrere dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio Comunale competente al rilascio delle autorizzazioni;

- g) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
  - h) sopravvenuta irreperibilità del titolare;
  - i) nel caso previsto dall'art. 31, comma 1, lettera e) del presente Regolamento, quando a seguito dell'avvenuta applicazione della sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di due mesi, i titolari non svolgano ancora gli adempimenti di verifica annuale dei requisiti per la convalida dell'autorizzazione, pur avendo ricevuto, da parte dell'Ufficio Comunale competente, un ulteriore sollecito dopo l'applicazione della sospensione.
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**Art. 35 - Entrata in vigore del regolamento.**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per il periodo prescritto dalla legge e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente in materia.